

FISCO E SENTENZE**Casa.** Il chiarimento sullo sconto per la messa in sicurezza
Sismabonus anche con locazione**Giuseppe Latour**

■ I soggetti Ires possono usufruire del sismabonus anche quando gli immobili messi in sicurezza vengono destinati alla locazione.

È il chiarimento contenuto nella risoluzione 22/E dell'agenzia delle Entrate, pubblicata ieri, secondo la quale la detrazione fiscale spetta anche se gli immobili oggetto di ristrutturazione non sono utilizzati direttamente a fini produttivi da parte delle società, ma vengono dati in affitto. La questione riguarda il decreto legge 63/2013, modificato dalla legge di Bilancio 2017, che prevede una detrazione base del 50% (che può salire fino all'80% in caso di miglioramento del livello di sicurezza) per le spese sostenute da persone fisiche e società dal primo gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per l'adozione di misure antisismiche su edifici situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

Il caso analizzato riguarda le costruzioni adibite ad attività produttive. Per loro l'Agenzia specifica che, essendo il sismabonus finalizzato a favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l'integrità delle persone, l'agevolazione resta in vita anche quando i soggetti passivi Ires che possiedono l'immobile «in base a un titolo idoneo» non utilizzano l'edificio direttamente a fini produttivi, ma lo destinano a locazione.

Il dubbio nasceva da un documento precedente rispetto alla legge di Bilancio 2017 (la circolare 29/E/2013), che limitava lo sconto fiscale alle abitazioni principali e alle attività produttive. Pur non essendo gli immobili locati qualificabili come abitazioni principali, per l'Agenzia l'ambito applicativo del bonus va inteso «in senso ampio». E, quindi, lo sconto resta applicabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

